



La riforma del Fondo di Garanzia per le PMI di prossima attuazione



L'operatività del Fondo di garanzia per le PMI



La riforma del Fondo



Il modello di rating del Fondo

L'operatività del Fondo di garanzia per le PMI

I punti di forza

Ammissibilità alla garanzia



Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all'attività di impresa, può accedere all'intervento del Fondo, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese.

Intersettorialità



Il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a **tutti i settori economici**, ivi compreso l'autotrasporto merci su strada, ad eccezione di alcuni settori esclusi dalla UE (fibre sintetiche, cantieristica navale, ferro e acciaio, carbone, etc).

Ponderazione zero



L'intervento del Fondo è assistito dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato**, che comporta l'"**attenuazione del rischio di credito**" sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l'assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita, consentendo, a parità di ogni altra condizione, di **praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate**

Procedure snelle




Predisposizione di una procedura telematica per la presentazione e la gestione on line delle richieste di garanzia. Tutte le fasi di vita della domanda di garanzia (presentazione della richiesta di ammissione, integrazione delle informazioni pre e post delibera e presentazione della richiesta di attivazione) **vengono gestite esclusivamente tramite il Portale WEB**

L'operatività del Fondo di garanzia per le PMI

I risultati

- Il Fondo di garanzia per le PMI ha cominciato a operare nel 2000. La sua attività ha fatto registrare una notevole crescita, particolarmente marcata a decorrere dal 2009.
- Nel 2016 sono state accolte **oltre 114 mila domande di garanzia** per un ammontare di finanziamenti attivati pari a **€ 16,7 mld** e un importo garantito pari a **€ 11,6 mld**.
- Al 31 Dicembre 2017 si registra una crescita del **4,8%% in termini di operazioni accolte** e una crescita del **4,9 % in termini di finanziamenti attivati** rispetto all'anno precedente.

#. Domande accolte





L'operatività del Fondo di garanzia per le PMI



La riforma del Fondo



Il modello di rating del Fondo

La riforma del Fondo

Gli obiettivi

Ampliamento platea beneficiari



E' stata fissata una soglia **limite di accesso al Fondo, in termini di PD, a un valore (9,43%)** che consente, da un lato, un significativo allargamento della platea dei potenziali beneficiari (**escluso solo l'8% circa delle PMI italiane** rispetto al 30% determinato applicando l'attuale modello di scoring).

Focalizzazione su imprese a rischio razionamento



Misure di copertura più elevate per le imprese, comunque sane, **maggiormente esposte a rischio di razionamento** sul mercato del credito

Maggiore sostegno agli investimenti



Orientamento del Fondo verso una **maggiore copertura dei finanziamenti a fronte di investimento**

Maggiore efficienza gestionale



Accantonamenti correlati al rischio. Più efficace monitoraggio e presidio dei rischi

Integrazione / Addizionalità



Possibilità di attrarre risorse regionali e/o comunitarie per il cofinanziamento degli interventi, in un'ottica di **efficace integrazione e reale addizionalità**

La riforma del Fondo

Le novità introdotte

Il progetto di riforma disegnato dal Mise comporterà una **radicale modifica del funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI**. In particolare, tale progetto di riforma prevede:

- l'**applicazione del modello di rating** a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo;
- una nuova impostazione delle modalità di intervento del Fondo attraverso la **distinzione esplicita tra controgaranzia e riassicurazione**;
- l'introduzione di **nuove modalità di intervento** del Fondo (ad esempio, le operazioni a rischio tripartito)
- una **nuova articolazione delle misure massime di copertura** sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario, della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria;
- l'introduzione di una **disciplina specifica per le operazioni a fronte di investimenti**, con particolare riferimento alle procedure di verifica della realizzazione degli stessi;
- l'**importo massimo garantito per singola impresa sarà sempre pari ad euro 2,5 milioni**, indipendentemente dalla durata e dalla tipologia dell'operazione finanziaria e dall'ubicazione del soggetto beneficiario finale.

La riforma del Fondo

Applicazione del modello di rating

Perno della riforma è l'adozione di un **modello di valutazione del merito creditizio delle imprese**, simile ai modelli di *rating* utilizzati dalle banche, che sostituirà l'attuale sistema di *credit scoring*.

Il modello è stato sottoposto a un **test comparativo con i modelli di rating di alcune banche (sia IRB che standard) e associazioni di categoria (anche dei confidi)** che ha riguardato un campione di circa 250.000 PMI. Il test ha evidenziato un **comportamento del nuovo modello di valutazione assolutamente in linea con i suddetti modelli di rating**.

Il modello di rating del Fondo sarà **applicato, ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari, a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo, fatta eccezione per quelle:**

1. riferite a **nuove imprese**;
2. riferite a **start-up innovative e incubatori certificati**;
3. di **microcredito ex art. 111 TUB**;
4. di **importo non superiore a € 25 mila** per singolo soggetto beneficiario, ovvero a **€ 35 mila** qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
5. a **rischio tripartito**.

La riforma del Fondo

Le delibere del soggetto finanziatore e del soggetto garante

Garanzia Diretta

- La **Garanzia Diretta del Fondo non è concessa** per le operazioni finanziarie **già deliberate**, alla data di presentazione della richiesta di garanzia, dai soggetti finanziatori, **salvo che la delibera dell'operazione finanziaria sia condizionata**, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia del Fondo.

Controgaranzia e Riassicurazione

- La **controgaranzia** e la **riassicurazione non sono concesse su operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia deliberato la propria garanzia in data antecedente di oltre due mesi** alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia;
- Nel caso di operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia **già deliberato la propria garanzia** alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia, il soggetto garante, deve **trasmettere** al gestore del Fondo, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal medesimo gestore, una **dichiarazione attestante la riduzione della commissione di garanzia applicata** al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della riassicurazione e/o controgaranzia;
- Qualora le suddette **operazioni** finanziarie siano, alla data di presentazione della richiesta di controgaranzia, **già deliberate anche dal soggetto finanziatore**, **quest'ultimo** deve **trasmettere** al gestore del Fondo, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal medesimo gestore, una **dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata**, sul finanziamento controgarantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della controgaranzia.

Il soggetto garante può deliberare la propria garanzia anche successivamente alla presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia.

La riforma del Fondo

Le modalità di intervento del Fondo

Con la riforma, il Fondo interverrà, a garanzia delle operazioni finanziarie, con tre modalità:

- **Garanzia diretta:** è la garanzia concessa direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
- **Controgaranzia:** è la garanzia concessa ai soggetti garanti ed è attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default (dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante);
- **Riassicurazione:** è il reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori

La riforma del Fondo

Le nuove coperture – La garanzia Diretta (1/2)

Le misure di copertura del Fondo sono definite in funzione **della classe di merito di credito del soggetto beneficiario** (determinata sulla base del modello di rating) e **della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita**.

Le misure massime di copertura previste dalla riforma **possono essere elevate** (fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio) mediante l'utilizzo di risorse apportate al Fondo **ai sensi del decreto Fund raising**. In particolare è possibile portare la copertura:

- all'**80%** dell'operazione finanziaria nel caso della garanzia diretta;
- al **90%** dell'importo garantito dal soggetto garante nel caso di riassicurazione

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura della <i>garanzia diretta</i>					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	<i>Finanziamenti a medio-lungo termine</i> , ivi incluse <i>operazioni di sottoscrizione di mini bond</i> , senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	<i>Finanziamento del rischio</i>	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti <i>Finanziamenti nuova Sabatini</i> <i>PMI innovative</i>	<i>Nuove imprese Start-up innovative e incubatori certificati</i> <i>Microcredito</i> Operazioni finanziarie di importo ridotto
1	30%	50%	30%	50%	80%	80%
2	40%	60%				
3	50%	70%				
4	60%	80%				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	

La riforma del Fondo

Le nuove coperture – La Riassicurazione (2/2)

Nella seguente tabella sono riportati i valori massimi che può assumere il prodotto tra la **misura della garanzia concessa dal soggetto garante e la misura della riassicurazione concessa dal Fondo**. Resta fermo che:

- la misura della riassicurazione non può essere superiore all'80% dell'importo garantito dal soggetto garante;
- la garanzia rilasciata dal soggetto garante non può essere superiore all'80% dell'importo dell'operazione.

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura della <i>riassicurazione</i>					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	<i>Finanziamenti a medio-lungo termine</i> , ivi incluse <i>operazioni di sottoscrizione di mini bond</i> , senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	<i>Finanziamento del rischio</i>	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti <i>Finanziamenti nuova Sabatini</i> <i>PMI innovative</i>	<i>Nuove imprese</i> <i>Start-up innovative e incubatori certificati</i> <i>Microcredito</i> Operazioni finanziarie di importo ridotto
1	30%	50%	30%	50%	64%	64%
2	40%	60%				
3	50%	64%				
4	60%	64%				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	


La **Controgaranzia** è concessa:

- nella stessa misura in cui è rilasciata**, sulla medesima operazione finanziaria, **la riassicurazione**;
- se richiesta da un soggetto garante autorizzato**, fino al **100% dell'importo** dell'operazione finanziaria garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.

La riforma del Fondo

Le operazioni a rischio tripartito

- Al fine di rendere più snello e rapido l'accesso al Fondo per le operazioni di importo fino a euro 120.000 viene introdotta una nuova modalità di intervento, le cd. **operazioni finanziarie a rischio tripartito**.
- In tali operazioni, il **rischio è paritariamente ripartito** tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante.
- Tali operazioni saranno **riservate esclusivamente ai soggetti garanti autorizzati** ai quali sarà **interamente delegata la valutazione delle imprese**.

Struttura dell'operazione

- Quota rischio soggetto finanziatore
- Quota garantita del soggetto garante

- La richiesta di garanzia deve essere presentata da un **soggetto garante preventivamente autorizzato** dal Consiglio di gestione;
- L'importo dell'operazione finanziaria **non può essere superiore a € 120 mila** per singolo soggetto beneficiario;
- Il soggetto garante e il soggetto finanziatore **non possono acquisire garanzie reali, assicurative o bancarie** sull'operazione finanziaria;
- La **garanzia rilasciata dal soggetto garante** al soggetto finanziatore deve essere pari al **67%** dell'importo dell'operazione;

La riforma del Fondo

Operazioni finanziarie a fronte di investimenti

Per le **operazioni finanziarie a fronte di investimenti**, è prevista la **copertura del Fondo all'80%** indipendentemente dal rating dell'impresa.

Le suddette operazioni finanziarie sono concesse al soggetto beneficiario **a fronte della realizzazione di un programma di investimento**. **Una quota dell'operazione finanziaria**, comunque **non superiore**, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, **al 40%** dell'importo complessivo della stessa, può avere ad oggetto anche il finanziamento del **capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di investimento**.

Il programma di investimento **deve essere completato entro tre anni** dalla data della prima erogazione dell'operazione finanziaria.

I **soggetti beneficiari finali** avranno l'onere di **conservare la documentazione comprovante** la realizzazione dell'investimento e a **trasmettere la stessa in caso di richiesta da parte del Gestore** in fase di controllo documentale o di escussione.

La riforma del Fondo

La valutazione delle imprese start up

Le operazioni finanziarie riferite a imprese start up possono accedere alla **garanzia solo se concesse a fronte di un programma di investimento** e a condizione che i **mezzi propri** apportati dal soggetto beneficiario siano **pari ad almeno il 25% dell'importo del medesimo programma di investimento** (le spese e i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali ammortizzabili).

Le suddette operazioni finanziarie sono **valutate, sulla base del piano di impresa, completo di bilancio previsionale triennale.**

Con riferimento alle richieste di riassicurazione e controgaranzia, nel caso di **richiesta effettuata da un soggetto garante autorizzato**, la **valutazione** delle operazioni finanziarie riferite a nuove imprese è **effettuata, in deroga a quanto detto sopra, dal medesimo soggetto garante autorizzato.**

La riforma del Fondo

Attuazione della riforma

L'attuazione della riforma segue un **approccio graduale**, con **2 step**:

1° step

Approvazione con **Decreto MiSE – MEF** (di prossima pubblicazione in GURI) della modifiche alle Disposizioni Operative che prevedono in prima battuta l'applicazione del **nuovo modello di valutazione per le sole richieste di garanzia su finanziamenti Nuova Sabatini**



Sperimentazione del nuovo modello di valutazione al fine di:

- ✓ **Testare il funzionamento** della nuova procedura e del sistema informativo del Fondo
- ✓ consentire alle imprese e ai richiedenti (banche e confidi) di **familiarizzare con il nuovo modello** di valutazione



2° step

Approvazione con Decreto MiSE – MEF della **modifiche alle Disposizioni Operative ai sensi del Decreto MiSE – MEF di Riforma del Fondo** (di prossima pubblicazione in GURI). Il suddetto decreto potrà essere **emanato a partire dal 1° Gennaio 2018** e conterrà, inoltre, le **disposizioni relative alla procedura di Autorizzazione dei soggetti garanti**.

L'applicazione differita non riguarda **la disciplina delle operazioni a rischio tripartito** che può, dunque, divenire operativa anche prima della completa entrata in vigore della riforma



L'operatività del Fondo di garanzia per le PMI



La riforma del Fondo



Il modello di rating del Fondo

Il modello di rating del Fondo

Overview

Su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, **Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.** ha sviluppato un nuovo modello di rating interno del Fondo in sostituzione dei modelli attualmente in uso.

Logiche di sviluppo

- metodologia di sviluppo in linea con le **best practices diffuse nelle banche IRB**;
- **completezza del set informativo**;
- definizione di **default coerente con gli standard internazionali**;
- possibilità di definire una **probabilità di default (PD) dell'impresa beneficiaria** della garanzia;
- **trasparenza** nelle logiche di valutazione sottostanti.

Obiettivi

- **valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali più precisa** rispetto ai modelli di scoring attualmente utilizzati;
- miglior utilizzo delle risorse del Fondo attraverso l'individuazione di **percentuali di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio diversificate** in base alla rischiosità del soggetto beneficiario finale;
- possibilità di **modulare le percentuali di copertura del Fondo in funzione della rischiosità** dei soggetti beneficiari finali.


Il modello di rating del Fondo

La struttura: il modulo andamentale

La valutazione fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema

Il modulo indaga la **dinamica e lo stato della struttura dei pagamenti**, combinando in un'unica valutazione le informazioni di:

- **Credit Bureau (Crif, Cerved)**: dati su contratti rateali, non rateali e carte
- **Centrale dei Rischi**: dati di accordato e utilizzato degli ultimi sei mesi relativi ai rischi a scadenza e all'esposizione per cassa



Il modello di rating del Fondo

La struttura: integrazione e assessment finale

I moduli elementari sono combinati applicando una matrice di rating differenziata per Società di capitali e Società di persone e Ditte individuali, restituendo il risultato integrato

		RATING ANDAMENTALE										
		01.A	02.BBB+	03.BBB	04.BBB-	05.BB+	06.BB	07.BB-	08.B+	09.B	10.B-	11.CCC
RATING FINANZIARIO	01.A	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	6
	02.BBB+	1	2	2	2	2	3	3	4	5	6	7
	03.BBB	1	2	3	3	3	3	4	5	5	6	8
	04.BBB-	1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	9
	05.BB+	2	2	3	4	5	5	5	6	7	8	10
	06.BB	3	3	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	07.BB-	3	3	3	4	5	6	7	7	8	10	10
	08.B+	4	4	4	5	6	7	7	8	9	10	11
	09.B	5	5	5	5	7	8	8	9	9	10	11
	10.B-	7	7	7	7	8	9	10	10	10	10	11
	11.CCC	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	11

Esempio illustrativo

Il rating finale è ottenuto correggendo il risultato integrato per la presenza di eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali registrati sulla società e, dove previsto, sui soci con cariche rilevanti (*downgrading*)

La **valutazione** del modello è espressa su una **scala di 12 classi raggruppabili in 5 fasce** che sintetizzano il merito di credito (A, BBB, BB, B, CCC).

Le **evidenze di performance** registrate sul campione di sviluppo (**200.000 imprese**) sono raffigurate nella tabella a lato.

FASCIA	Rating	Tasso di default (valori dei cut off)	Distribuzione popolazione	Descrizione
1	1	AAA/A	0,12%	3,22%
	2	BBB+		
2	3	BBB	1,02%	20,59%
	4	BBB-		
3	5	BB+	3,62%	44,29%
	6	BB		
	7	BB-		
4	8	B+	9,43%	23,87%
	9	B		
	10	B-		
5	11	B-	> 9,43%	8,04%
	12	CCC		

Il modello di rating del Fondo Scoring vs Rating

AS-IS

A partire dal calcolo dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento da “valori ottimali”, si giunge a un punteggio che determina la “fascia di valutazione”.



Anno 1	Anno 2	Fascia di valutazione	Valutazione	
A	A	1	Proposta positiva al Consiglio di Gestione, previa valutazione	
B	A			
A	B	2		
B	B			
C	B			
C	A			
A	C	3		
B	C			Proposta negativa al Consiglio di Gestione
C	C			

TO-BE

Dall’inserimento dei dati richiesti, **il sistema calcolerà automaticamente la probabilità di default** della controparte, sulla base degli indicatori discriminanti.

A ciascuna PD sarà associata una determinata classe di rating.



PROBABILITÀ DI DEFAULT

CLASSI DI RATING

AAA	Sicurezza molto elevata
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
D	Default